



Varese, 22 dicembre 2014

Circolare n. 6/2014

## IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI – ALTRE DISPOSIZIONI

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, generalmente in vigore dal 13 dicembre 2014.

Riassumiamo con la presente circolare le principali novità introdotte dal D.Lgs. 175/2014; presentiamo inoltre un cenno su altre disposizioni di natura fiscale che verranno approfondite con successive circolari informative.

### 1. IL D.LGS. 175/2014 “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

#### 1.1 Novità in materia di Reddito di impresa e di lavoro autonomo

##### **ESERCIZIO DELLE OPZIONI (art. 16)**

Viene previsto che le opzioni per la scelta o la revoca dei regimi di:

- trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 Tuir);
- consolidato fiscale (art. 119 Tuir);
- tonnage TAX;

vengano effettuate (o revocate) mediante compilazione di apposito quadro del mod. Unico, anziché mediante utilizzo di apposita modulistica, come attualmente accade.

La manifestazione dell'opzione va effettuata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a partire dal quale si intende applicare il nuovo regime (es. opzione per il consolidato fiscale a partire dall'esercizio 2016 – opzione effettuata nel modello Unico 2016 per l'esercizio 2015, che va presentato entro il 30 settembre 2016).

Tale disposizione si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

##### **DICHIARAZIONI IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE (art. 17)**

Per le società di persone, viene previsto che:

- la dichiarazione della società che pone in essere un'operazione straordinaria va presentata sul “vecchio” modello qualora il periodo di imposta oggetto di dichiarazione non comprenda come estremo di chiusura il 31 dicembre;
- il pagamento delle imposte dovute dalla società di persone e relative al periodo dichiarato in cui è stata effettuata l'operazione straordinaria sia da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. Unico.

##### **SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA (art. 18)**

Viene modificato il periodo temporale previsto dal D.L. 138/2011 sulle società in perdita sistematica; con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/14), è considerata in perdita sistematica la società che dichiara perdite fiscali per 5 periodi di imposta consecutivi (e non tre, come nel regime precedente), oppure che dichiara perdite fiscali in 4 periodi ed 1 con imponibile fiscale inferiore al minimo previsto dall'applicazione del regime delle società non operative (test di redditività).

##### **SOCIETA' CHE NON HANNO LA SEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO (art. 19)**

Viene abrogato il comma 2 dell'art. 4 DPR 600/73, il quale prevedeva l'obbligo di indicare nel mod. Unico l'esistenza e l'indirizzo della stabile organizzazione nazionale o del rappresentante fiscale.

##### **COMUNICAZIONI BLACK LIST (art. 21)**

Viene previsto che la comunicazione dei dati relativi a rapporti intercorsi con soggetti aventi sede in Paesi a regime fiscale privilegiato (*Black List*) venga effettuata con periodicità annuale (anziché mensile o trimestrale); inoltre, viene previsto che la comunicazione venga effettuata per operazioni di importo

complessivo annuale (si ritiene nei confronti di ciascuna singola controparte) superiore ad Euro 10.000 (viene pertanto incrementato il limite di esonero dalle attuali Euro 500 sino ad Euro 10.000).  
Tale disposizione si applica alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (13 dicembre 2014).

#### **DICHIARAZIONE PREMI INCASSATI (art. 24)**

Viene previsto che la comunicazione dei premi incassati dalle imprese di assicurazione estere (imprese aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo e rappresentanti fiscali delle stesse) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione dei servizi avvenga con cadenza annuale (entro il 31 maggio) e non più con cadenza mensile.

#### **AMMORTAMENTO DIRITTI DI CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE (art. 26)**

Viene modificato l'art. 104 comma 4 del Tuir in materia di ammortamento finanziario di beni gratuitamente devolvibili, prevedendo che per le concessioni relative alla costruzione ed all'esercizio di opere pubbliche, la deduzione delle quote di ammortamento avvenga in base al piano economico finanziario stabilito dall'Ente concedente, senza più necessità dell'adozione di un decreto del Ministero dell'Economia.

#### **RITENUTE DI ACCONTO AGENTI (art. 27)**

Vengono modificate le regole per poter beneficiare della riduzione della base imponibile (dal 50% al 20%) delle ritenute d'acconto di agenti e rappresentanti; in base ad un Decreto attuativo che dovrà essere emanato dal Ministero dell'Economia, dovrebbero essere introdotte:

- la validità della richiesta di riduzione per più anni, sino a revoca, a differenza dell'attuale validità annuale;
- la possibilità di inviare la richiesta a mezzo PEC, in alternativa all'utilizzo della raccomandata A/R come attualmente previsto;
- l'applicazione da Euro 258 ad Euro 2.065 in caso di mancata comunicazione delle variazioni che determinerebbero la decadenza dal diritto alla riduzione.

#### **RESPONSABILITA' SOLIDALE APPALTI (art. 28)**

Viene abrogato il regime di responsabilità solidale per le ritenute d'acconto negli appalti e subappalti (art. 35 D.L. 223/2006); viene altresì abrogata la sanzione irrogabile al committente nel caso di mancata effettuazione dei controlli sulla regolarità dei versamenti delle ritenute in oggetto.

Conseguentemente, non sarà più possibile sospendere il pagamento per mancata esibizione della prova del versamento delle ritenute, o della autocertificazione in merito alla correttezza dell'adempimento.

Infine qualora scatti l'obbligo di corresponsione solidale delle retribuzioni ai sensi della Legge 276/2003 (c.d. Legge Biagi), viene previsto che il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, a svolgere le funzioni di sostituto di imposta.

#### **CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO IMPRESE (art. 28 comma 4)**

Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione delle società di cui all'art. 2495 codice civile (cancellazione della società per chiusura della liquidazione) ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

#### **RESPONSABILITA' DI LIQUIDATORI E SOCI SOCIETA' DI CAPITALI (art. 28 c. 5-7)**

Viene modificato l'art.36 del DPR 602/73 prevedendo che:

- il liquidatore di società di capitali non risponda personalmente per eventuali mancati versamenti all'Erario con i proventi della liquidazione, solo qualora provi in proprio di non avere violato le regole dei privilegi (in precedenza, l'onere della prova gravava sull'Amministrazione finanziaria);
- il socio risulti tenuto a restituire le somme ricevute in corso di liquidazione ove non siano stati soddisfatti i debiti tributari, salvo che non sia in grado di provare di non avere ricevuto denaro, rispetto alla presunzione di distribuzione delle somme proporzionalmente alle quote di partecipazione.

Inoltre, per effetto della modifica introdotta, quanto sopra previsto si applica sia ai fini IRES, che IRAP ed IVA (in precedenza si applicava solo all'IRES).

### 1.2 Novità in materia di Irpef

#### **DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (artt. 1-9)**

Viene previsto in via sperimentale che, a partire dal 2015 (periodo di imposta 2014 la cui dichiarazione va presentata nel 2015), la dichiarazione dei redditi per taluni soggetti passivi venga predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

Le novità sono così sintetizzabili:

- soggetti interessati: lavoratori dipendenti e assimilati e pensionati che hanno i requisiti per la presentazione del modello 730;
- messa a disposizione del contribuente (o di un soggetto da esso delegato: sostituto di imposta, CAF, professionista abilitato) del modello da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile;
- facoltà del contribuente di accettare il modello (in tal caso non verranno eseguiti dall'Agenzia i controlli formali sulla dichiarazione) o di modificarlo;
- nel caso di accettazione (senza modifiche) o di integrazione del modello (tramite CAF o professionista abilitato), il controllo formale verrà effettuato nei confronti del soggetto che appone il visto di conformità sulla dichiarazione (CAF o professionista);
- i professionisti che appongono il visto di conformità (il visto va apposto nel caso in cui la dichiarazione predisposta dall'Agenzia non venga integralmente accettata dal contribuente) devono prevedere che il massimale della polizza assicurativa venga adeguato in proporzione ai visti rilasciati e, comunque, risulti non inferiore a 3 milioni di Euro;
- nel caso di visto di conformità infedele, la richiesta di pagamento della maggiore imposta, della sanzione del 30% e degli interessi viene effettuata nei confronti del CAF o del professionista che lo hanno rilasciato, sempre che il visto infedele non sia stato rilasciato a causa della condotta dolosa del contribuente (es. presentazione al professionista di un documento falsificato);
- qualora CAF o professionista comunicano, entro il 10 novembre dell'anno in cui la dichiarazione è stata inviata, i dati rettificati, al CAF/professionista è richiesta la sola sanzione, in quanto imposta ed interessi restano a carico del contribuente (la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo se il versamento è eseguito entro il 10 novembre).

Si attende la conferma che, in alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possano continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità tradizionali (presentazione del mod. 730 o del modello Unico persone fisiche tramite professionista abilitato o Centro di Assistenza Fiscale).

Per consentire all'Agenzia delle Entrate l'invio della dichiarazione precompilata, viene previsto che l'Agenzia possa utilizzare le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi ed i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta; a tal fine viene disposto che:

- i sostituti di imposta trasmettano entro il 7 marzo di ogni anno (9 marzo per il 2015 essendo il 7 sabato) i dati previsti dalla Certificazione Unica che attesti il totale delle somme erogate, delle ritenute operate, ecc. (la mancata trasmissione comporta una sanzione di Euro 100 per ciascuna certificazione non inviata);
- entro il 28 febbraio di ogni anno banche e assicurazioni trasmettano i dati relativi agli interessi su mutui ed ai premi per assicurazioni sulla vita ed infortuni.

Viene previsto che le spese mediche vengano trasmesse (a decorrere tuttavia dal 2015) in via telematica all'Agenzia dai soggetti interessati (cliniche, medici e soggetti equiparati) con utilizzo della piattaforma della tessera sanitaria.

Con specifici provvedimenti, potranno essere stabiliti ulteriori obblighi di invio di informazioni all'Agenzia.

### **SPESE VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI (art. 10)**

Viene previsto che le prestazioni per alberghi e ristoranti sostenute direttamente dal committente del professionista non costituiscano per lo stesso compensi in natura (art. 54 Tuir); attualmente, è invece previsto che tali spese vengano riaddebitate (come compenso) dal professionista al committente.

La nuova disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

### **INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (art. 12)**

Viene abrogato l'obbligo per i contribuenti Irpef di comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite apposito modello, i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo di imposta di inizio dei mesi.

### **CONGUAGLI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA (art. 15)**

Viene previsto che:

- il sostituto di imposta che effettua conguagli da mod. 730 utilizzi sempre il mod. F 24, in luogo della procedura di compensazione interna attualmente in vigore;

- il recupero del credito di imposta con esposizione nel mod. F 24 avvenga a partire dal mese successivo a quello nel quale viene erogato il rimborso al dipendente.

Viene inoltre eliminata la possibilità di scomputo interno dell'eccedenza di ritenute, con conseguente obbligo di utilizzo del mod. F 24 in compensazione a partire dai versamenti successivi.

Tali disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2015.

### 1.3 Novità in materia di Iva ed altre imposte indirette

#### **DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (art. 11)**

Modificando il D.Lgs. 346/90, vengono semplificati alcuni adempimenti in materia di dichiarazione di successione; in dettaglio:

- vengono incrementate le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, quando l'eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta, qualora l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari ed il suo valore non supera Euro 100.000;
- si introduce la possibilità di allegare, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, copie non autenticate unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- si prevede che, in caso di spettanza di crediti fiscali del *de cuius*, la liquidazione agli eredi possa essere effettuata senza presentazione di una dichiarazione di successione integrativa, bensì con la liquidazione diretta della eventuale imposta di successione ad opera dell'Agenzia delle Entrate.

#### **RIMBORSI IVA (art. 13)**

Viene incrementata la soglia di importo (da Euro 5.000 ad Euro 15.000) sino alla quale è possibile ottenere il rimborso senza fornire alcuna garanzia.

Per rimborsi di importi superiori, sono previste due ipotesi:

- qualora il contribuente sia considerato fiscalmente "virtuoso" si potrà ottenere il rimborso con l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull'istanza, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che certifica la presenza dei requisiti (in alternativa, è possibile presentare la fideiussione);
- ove il contribuente non risulti fiscalmente "virtuoso" occorrerà continuare a produrre la fideiussione.

#### **LETTERE DI INTENTO (art. 20)**

Vengono modificate le disposizioni riguardanti la comunicazione delle lettere di intento rilasciate dagli esportatori abituali ai propri fornitori per poter effettuare gli acquisti senza applicazione dell'Iva.

Secondo il nuovo regime:

- la lettera di intento sarà spedita, in forma telematica, dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate, che provvederà a rilasciarne ricevuta;
- successivamente, la lettera di intento, completa della ricevuta, dovrà essere inviata al fornitore;
- quest'ultimo, prima di emettere la fattura senza Iva, provvederà a controllare la correttezza della lettera di intento con il supporto delle procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- il fornitore riepilogherà infine, nella propria dichiarazione annuale Iva, le forniture effettuate senza applicazione dell'Iva a seguito della dichiarazione di intento ricevuta dal proprio cliente.

Le eventuali sanzioni saranno applicabili qualora un fornitore dell'esportatore emetta fattura in sospensione di imposta senza avere ricevuto la lettera di intento completa della ricevuta e senza avere verificato la correttezza della medesima sul sito dell'Agenzia.

Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni di intento relative ad operazioni senza Iva da effettuare con decorrenza dal 1 gennaio 2015; per l'applicazione delle novità, l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare apposito Provvedimento attuativo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 (13 dicembre 2014).

#### **ELENCHI VIES – ELENCHI INTRA SERVIZI (artt. 22 - 23)**

Viene previsto che l'inserimento nel sistema VIES (necessario per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie di cessione di beni o di prestazione di servizi) sia immediato e non differito di 30 giorni dalla richiesta di iscrizione; ciò sia nel caso di avvio dell'attività - con contestuale richiesta di inserimento - che nel caso di successiva domanda.

Tuttavia, qualora il contribuente non presenti modelli Intrastat per quattro trimestri consecutivi, egli verrà cancellato dal sistema, previa comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Rimane ferma la possibilità dell'Agenzia di emanare provvedimenti di cancellazione dei soggetti privi dei requisiti necessari, a seguito dei controlli esperiti.

Vengono annunciate semplificazioni per la compilazione degli elenchi intra servizi, la cui attuazione è rinviata ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dal 13/12/2014.

### **SANZIONI MODELLI INTRA (art. 25)**

Viene modificato il regime sanzionatorio per le violazioni di natura statistica dei modelli Intrastat; in particolare viene disposto che:

- le sanzioni vengano irrogate solamente a soggetti ricompresi in specifici elenchi annuali, per i quali la mancata compilazione sia considerata violazione rilevante;
- vengano applicate una sola volta per ogni modello Intrastat e non più con riferimento ai righe di dettaglio.

### **DETRAZIONE FORFETTATA IVA (art. 29)**

Per i soggetti che applicano il regime forfetario Iva previsto dalla Legge 398/91, la misura della detrazione forfetaria al 50% (già applicabile alle prestazioni di pubblicità) si estende anche alle prestazioni di sponsorizzazione (in luogo del precedente 10%); tale disposizione ha come obiettivo l'eliminazione delle contestazioni sulla corretta qualificazione tra spese di pubblicità e di sponsorizzazione, e sulla conseguente percentuale corretta percentuale di detrazione forfetaria da applicare.

### **VALORE OMAGGI (art. 30)**

Viene adeguato ad Euro 50 anche ai fini Iva (precedente limite Euro 25,82) il valore degli omaggi che consente di detrarre l'imposta sugli acquisti; corrispondentemente, le cessioni gratuite di beni e servizi risulteranno escluse da Iva (artt. 2 e 3 DPER 633/72) sino a tale nuovo importo.

### **NOTE DI VARIAZIONE IVA (art. 31)**

Viene modificato l'art. 26 del DPR 633/72, prevedendo la possibilità di emettere la nota di accredito Iva (per il recupero del tributo non percepito), anche nei casi di:

- accordo omologato di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis Legge Fallimentare);
- piano attestato di risanamento, ex art. 67 lettera d) L.F., pubblicato nel Registro Imprese.

### **DEFINIZIONE AI FINI IVA DI ABITAZIONE NON DI LUSO (art. 33)**

Viene previsto che l'aliquota Iva agevolata del 4% per la "prima casa" trovi applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8 e A9 (come risulta essere ai fini dell'imposta di registro), anziché in base ai criteri finora utilizzati e previsti dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 218/69.

Le caratteristiche dei fabbricati non di lusso fissati dal citato D.M. sembrerebbero tuttavia ancora applicabili per stabilire l'applicazione dell'aliquota del 10 o del 22%, ove manchino i requisiti prima casa.

## 1.4 Altre disposizioni

### **RIMBORSI IN CONTO FISCALE (art. 14)**

Per i rimborsi tramite conto fiscale, dal 1 gennaio 2015 viene previsto che l'erogazione (compresi gli interessi) avvenga entro 60 giorni dalla richiesta del contribuente o entro 20 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio.

### **BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO (art. 32)**

A partire dal 1 gennaio 2014, viene previsto che nell'ambito del Codice delle Leggi Antimafia risultano oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui, peraltro, non è ancora chiara la destinazione finale dell'immobile stesso (devoluzione allo Stato o restituzione all'indagato).

Risulta pertanto sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare.

### **PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (art. 34)**

Viene stabilito che in merito all'applicazione della sanzione amministrativa per mancata allegazione ai contratti di locazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE):

- la dichiarazione concernente la presenza dell'APE o la consegna del certificato, ove omessi, devono essere presentati al Ministero dello Sviluppo Economico entro 45 giorni;
- l'accertamento del rispetto delle regole viene affidata ad un sistema di cooperazione tra il citato Ministero e l'Agenzia delle Entrate;
- il Ministero, per la irrogazione delle sanzioni, si avvale della Guardia di Finanza.

Con specifici provvedimenti attuativi si stabiliranno le modalità di interscambio dei dati.

### **AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI CAF (art. 35)**

Vengono modificati requisiti e procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Decreto del Ministro delle Finanze 164/99 concernente "Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 241/97".

### **DEPOSITO APPELLO IN CTP (art. 36)**

Viene abrogato l'obbligo di depositare l'appello (a pena di inammissibilità) presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale (art. 53 D.Lgs. 546/92).

## **2. ALTRE DISPOSIZIONI**

### **A) CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 133/2014 "SBLOCCA ITALIA"**

Con la conversione in legge (L. 11/11/2014 n. 164) del D.L. 133/2014, è stato introdotto l'art. 32-bis, che al comma 4 ha previsto, per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni criminali e di riciclaggio di denaro, che tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedano al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al D.Lgs. 286/2005 utilizzando strumenti elettronici di pagamento o il canale bancario tramite assegni, bonifici (bancari o postali) e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

Alle violazioni di tali disposizioni si applicano le disposizioni dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, secondo il quale i destinatari del citato Decreto anticiclaggio, ivi compresi i professionisti che, nell'esercizio della propria attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni anche in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante, ne riferiscono entro 30 giorni alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato.

### **B) VOLUNTARY DISCLOSURE**

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 292 del 17/12/2014 la Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (in vigore dal 1 gennaio 2015), per il rientro dei capitali illegalmente detenuti all'estero e per i quali siano state commesse violazioni in materia di monitoraggio fiscale (c.d. *voluntary disclosure*); nella versione definitiva, è stata prevista anche la regolarizzazione di patrimoni illegalmente detenuti anche in Italia, e non solo all'estero. Entro il 31 gennaio 2015 dovrà essere emanato un Provvedimento direttoriale con le istruzioni operative.

### **C) TASSO DI INTERESSE LEGALE**

Il D. M. 11 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15/12/2014, ha disposto con decorrenza 1 gennaio 2015 la riduzione del tasso di interesse legale (art. 1284 c.c.) allo 0,5% in ragione d'anno (per il 2014 il tasso è dell'1%). Tale modifica rileva fra l'altro per il calcolo degli interessi nel caso di ravvedimento operoso.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

***N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.***